

LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE

23 ottobre 2014 ore 09:18

Scambio di informazioni e voluntary disclosure: i nuovi scenari

di **Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA) - Avvocato**

Nel quadro di un profondo rinnovamento internazionale, sotto la spinta della fine del segreto bancario in quasi tutti gli Stati e con il dichiarato intento di garantire, attraverso una maggiore trasparenza fiscale, una più efficace lotta all'evasione internazionale, la voluntary disclosure è, di fatto, l'ultima spiaggia per il contribuente che vuole regolarizzare - con costi minori e, soprattutto, senza incorrere in sanzioni penali - la propria posizione con il fisco italiano.

La normativa sulla **voluntary disclosure** si innesta nel quadro di un profondo **rinnovamento internazionale** sul tema della lotta all'evasione attraverso lo **scambio di informazioni** tra amministrazioni finanziarie che è stata portata avanti in seno al Consiglio d'Europa e dagli Stati membri OCSE già dalla fine del secolo scorso.

La lotta all'**evasione** e all'**elusione fiscale**, nonché all'**erosione della base impositiva**, ha conosciuto una particolare accelerazione dovuta, non da ultimo, alle difficoltà finanziarie degli ultimi anni. Numerose sono state le iniziative promosse non solo a livello OCSE ma anche in seno alle organizzazioni internazionali - in particolare il G20 - volte a contrastare le problematiche derivanti dall'evasione internazionale attraverso politiche di cooperazione amministrativa.

In tema di **scambio automatico di informazioni**, inoltre, gli Stati Uniti hanno messo in atto i c.d. **accordi bilaterali FATCA** ([HYPERLINK "http://www.ipsoa.it/documents/fisco/fiscalita-internazionale/quotidiano/2014/07/02/accordo-fatca-italia-usa-il-decreto-attuativo"](http://www.ipsoa.it/documents/fisco/fiscalita-internazionale/quotidiano/2014/07/02/accordo-fatca-italia-usa-il-decreto-attuativo) Foreign Account Tax Compliance Act) con i quali gli Stati firmatari (tra cui la Svizzera) si impegnano a trasmettere, annualmente e in forma automatica, all'autorità fiscale americana (Internal Revenue Service o IRS) tutte le informazioni conti o depositi riconducibili a soggetti fiscalmente residenti negli Stati Uniti.

In campo tributario-internazionale, le convenzioni tra Stati (bilaterali e multilaterali) in materia fiscale rivestono sicuramente un ruolo di primaria importanza. Le Convenzioni nascono sulla base di modelli predisposti dalle organizzazioni internazionali che rappresentano strumenti internazionali non vincolanti, ancorché la loro adozione ne sia raccomandata. Il Modello più rilevante predisposto per le convenzioni bilaterali è il modello di Convenzione contro le doppie imposizioni pubblicato dall' OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) già dal 1963.

In tal senso, la **corsa alla cooperazione** in materia fiscale ha trovato il suo principale promotore nell'**OCSE** (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) che con l'obiettivo di agevolare la cooperazione e il coordinamento tributario, ha pubblicato (già dal 1963) un **modello di Convenzione contro le doppie imposizioni** e il relativo **Commentario** che funge da strumento interpretativo delle singole disposizioni. L'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali, su questo modello di Convenzione, con quasi tutti gli Stati.

Ai fini della cooperazione fiscale internazionale, già la prima versione della Convenzione contro le doppie imposizioni prevedeva, con l'introduzione dell'art. 26 "lo **scambio d'informazioni tra autorità competenti** ed inerenti soggetti residenti in uno degli Stati contraenti, limitatamente alle informazioni necessarie per la corretta applicazione della Convenzione e delle leggi interne relative alle imposte previste dalla Convenzione".

Il Modello di Convenzione è stato innovato nel 2005 (dove, con l'aggiunta del paragrafo 5 è stata

prevista l'inopponibilità del segreto bancario come motivo del rifiuto di fornire informazioni) e nel 2012. L'ultima modifica è intervenuta nel **luglio 2014** con l'approvazione di rilevanti **modifiche all'articolo 26** e al relativo Commentario.

A seguito di tali modifiche è stato ridefinito lo **standard richiesto nello scambio di informazioni** al fine di garantire una **maggiore trasparenza** nelle procedure. La norma prevede infatti lo scambio di informazioni su richiesta dell'Amministrazione fiscale del Paese richiedente, dove l'informazione è "prevedibilmente pertinente" (**foreseeably relevant**) ai fini fiscali, indipendentemente dal segreto bancario che non sarà quindi opponibile come motivo del rifiuto. Gli aggiornamenti al suddetto articolo 26 consentono inoltre le richieste di gruppo (**group requests**). Questo comporterà che le autorità fiscali potranno richiedere informazioni su un gruppo di contribuenti, senza nominarli singolarmente, purché la richiesta non sia un "fishing expedition" (che rientrerebbe tra le richieste "non pertinenti").

In tema di **convenzioni multilaterali** invece, un importante strumento di cooperazione internazionale è stato firmato dall'Italia il 31 gennaio 2006. Si tratta della Convenzione sulla **mutua assistenza amministrativa in campo fiscale** (MAAT), nata a Strasburgo il 25 gennaio 1988 sotto l'egida congiunta del Consiglio d'Europa e dell'OCSE. Il MAAT è un accordo multilaterale che rappresenta uno degli strumenti più completi ed efficaci di cui possono disporre le Amministrazioni fiscali nel contrasto dell'evasione a livello internazionale. Gli elementi più rilevanti sono rappresentati infatti, dalle clausole in materia di scambio di informazioni su richiesta, di assistenza alla riscossione e di inopponibilità del segreto bancario.

Gli Stati firmatari della Convenzione MAAT accettano dunque, in **deroga al segreto bancario e professionale**, di fornire agli altri Stati contraenti che ne facciano richiesta, di fornire informazioni rilevanti per la corretta applicazione della legislazione fiscale interna dello Stato richiedente. Tale accordo, inoltre, ha un **effetto parzialmente retroattivo**: nel caso di illeciti fiscali penalmente rilevanti, la Convenzione MAAT impone agli stati aderenti di fornire assistenza amministrativa agli stati richiedenti anche relativamente ai tre anni precedenti l'entrata in vigore della Convenzione. Tra gli Stati firmatari della Convenzione vi sono la Confederazione Elvetica (entrerà in vigore **dal 2017**, ma in caso di effetto retroattivo verranno comunicati i dati dei contribuenti che hanno depositato redditi e/o patrimoni dal 2014) e **Montecarlo** (entrerà in vigore **dal 2018**, ma in caso di effetto retroattivo verranno comunicati i dati dei contribuenti che hanno depositato redditi e/o patrimoni dal 2015).

Anche **San Marino**, dal 12 febbraio 2014 non rientra più nei Paesi black list a seguito dell'entrata in vigore della "Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali", e sono stati realizzati numerosi interventi di adeguamento sostanziale del quadro normativo sammarinese ai più avanzati standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni.

Con queste aperture, tali paesi, il cui segreto bancario, fino a qualche tempo fa, tutelava molti dei contribuenti (soprattutto italiani) che volevano sottrarre materia imponibile al fisco, hanno di fatto deciso di "combattere" chi ha inteso (ed intende) sottrarsi ai propri obblighi fiscali nel Paese di residenza.

È evidente allora che, in questo **mutato quadro internazionale**, sotto la spinta della **fine del segreto bancario** in quasi tutti gli Stati e con il dichiarato intento di garantire, attraverso una maggiore trasparenza fiscale, una più efficace lotta all'evasione internazionale, che la normativa sulla voluntary disclosure è, di fatto, l'ultima spiaggia per il contribuente che vorrà regolarizzare (con minori costi e, soprattutto, senza incorrere nelle sanzioni di natura penale) la propria posizione con il fisco italiano.

